

Considerato che il venire meno del sistema delle diarie richiede che vengano individuate modalita' di rimborso in caso di utilizzo di mezzi pubblici nel corso delle missioni, precedentemente non previste in quanto incluse nelle diarie corrisposte;

Considerato infine che per le missioni svolte all'estero non sussistono ragioni per discostarsi dalle classi di viaggio spettanti e dalle categorie alberghiere riconosciute al personale inviato in missione sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1

#### Trattamento di missione con rimborso documentato

1. Ai dipendenti pubblici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviati in missione all'estero viene riconosciuto, in base all'accorpamento degli Stati di destinazione parametrato sui costi in loco di cui alla tabella A, oltre al rimborso del viaggio secondo la normativa vigente, il rimborso delle seguenti spese su presentazione di idonea documentazione comprovante la resa del servizio alberghiero e di ristorazione:

a) spese alberghiere, nel limite della I categoria, non di lusso, per il personale della dirigenza, categorie equiparate ed aree funzionali non inferiore alla III, F4; seconda categoria per il rimanente personale, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 in caso di lunga missione;

b) rimborso delle spese relative al vitto nel limite giornaliero seguente:

dirigenza e categorie equiparate in regime di diritto pubblico:

nei limiti massimi giornalieri previsti dalla tabella allegata B (classe 1), per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione;

rimanente personale e categorie equiparate in regime di diritto pubblico:

nei limiti massimi giornalieri previsti dalla tabella allegata B (classe 2), per la fruizione di uno o due pasti per ogni giorno di missione;

c) rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o del taxi per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia ed all'estero, verso le sedi di svolgimento delle missioni, nei casi previsti dai contratti collettivi e dalle disposizioni di recepimento di accordi sindacali per il personale in regime di diritto pubblico;

d) rimborso delle spese di taxi, nei casi previsti dai contratti collettivi e dalle disposizioni di recepimento di accordi sindacali per il personale in regime di diritto pubblico, per gli spostamenti nell'area urbana di svolgimento delle missioni nel limite massimo giornaliero di E 25,00.

Art. 2

#### Permanenza per missioni superiori ai dieci giorni

1. In caso di missioni superiori ai 10 giorni solari, qualora piu' economico rispetto al soggiorno alberghiero, e' ammesso il rimborso delle spese di alloggio in «residence» di categoria equivalente alla categoria alberghiera spettante prevista all'art. 1.

2. Competono, nel caso di rimborso di alloggio in «residence» i rimborsi di cui all'art. 1, comma 1 lettere b) , c) e d) del presente decreto.

### Art. 3

#### Anticipi

1. Per la corresponsione degli anticipi si provvederà, su richiesta dell'interessato, ad accreditare un importo non superiore alle spese alberghiere o di cui all'art. 2, comma 1, preventive.

### Art. 4

#### Trattamento alternativo di missione

1. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed in caso di missioni superiori ad un giorno, inclusive del viaggio, la corresponsione a titolo di quota di rimborso di una somma, come determinata nell'allegata tabella C, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione di cui all'articolo 1 e 2 del presente decreto.

2. La quota di rimborso non compete qualora il personale fruisca di alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri. In tale caso competono unicamente i rimborsi delle spese di viaggio e di vitto se non prestato gratuitamente dall'Amministrazione o da terzi, come determinati all'art. 1 del presente decreto.

3. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposta, a titolo di quota di rimborso, una ulteriore somma pari alla meta' di quelle determinate nell'allegata tabella relativamente al periodo di continuazione. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di alloggio a carico dell'Amministrazione, di Istituzioni comunitarie o di Stati esteri e circa la concessione delle spese di viaggio.

5. Nel caso di fruizione della quota di rimborso di cui al presente articolo, non compete alcun rimborso per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici urbani o del taxi utilizzati in occasione della missione svolta.

### Art. 5

#### Entrata in vigore ed effetti sulle missioni già effettuate

1. Il presente decreto si applica alle missioni disposte dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 23 marzo 2011

**TABELLA A CLASSIFICAZIONE PER AREE PAESI ESTERI**

AREA	PAESE			
A	Afghanistan			
A	Iran			
A	Bulgaria			
A	Australia			
A	Malta			
A	Nauru Rep.			
A	Papua Nuova Guinea			
A	Grecia			
A	Spagna			
A	Portogallo			
A	Eritrea			
A	Etiopia			
A	Gibuti			
A	Romania			
A	Ungheria			
A	Ruanda			
A	Siria			
A	Somalia			
A	Uganda			
A	Zimbabwe			
A	Botswana			
A	Burundi			
A	Mozambico			
A	Cipro			
A	Comore			

B	Spagna - Madrid			
B	Kirghizistan			
B	Lettonia			
B	Azerbaijan			
B	Lituania			
B	Modavia			
B	Russia - Federazione Russa			
B	Tagikistan			
B	Turkmenistan			
B	Ucraina			
B	Uzbekistan			
B	Bielorussia			
B	Estonia			
B	Georgia			
B	Armenia			
B	Kazakistan			
B	Canada			
B	Slovacchia			
B	Ceca Repubblica			
B	Egitto			
B	Irlanda			
B	Kiribati			
B	Nuova Caledonia			
B	Nuova Zelanda			
B	Samone			
B	Samoa			
B	Tonga			
B	Tuvalu			

C	Serbia e Montenegro			
C	Slovenia			
C	Albania			
C	Birmania			
C	Bosnia ed Erzegovina			
C	Cina Taiwan			
C	Corea del Nord			
C	Croazia			
C	Ecuador			
C	Giordania			
C	Svezia			
C	Norvegia			
C	Marocco			
C	Mongolia			
C	Panama			
C	Tunisia			
C	Corea del Sud			
C	Francia			
C	Gran Bretagna			
C	Liberia			
C	Singapore			
C	Benin			
C	Cambogia			
C	Argentina			
C	Danimarca			
C	Perù			
C	Thailandia			
C	Bolivia			
C	Indonesia			
C	Russia - Fed. Russa Mosca			
C	Turchia			

D	Mali			
D	Niger			
D	Senegal			
D	Togo			
D	Burkina			
D	Algeria			
D	Capo Verde			
D	Viet Nam			
D	Gran Bretagna - Londra			
D	Sierra Leone			
D	Camerun			
D	Centrafricana Repubbl.			
D	Ciad			
D	Suriname			
D	Trinidad e Tobago			
D	Venezuela			
D	Brasile			
D	Guyana			
D	Lussemburgo			
D	Belgio			
D	Laos			
D	Congo			
D	Costa D'Avorio			
D	Ghana			

TABELLA B

AREA	Classe 1	Classe 2
A	€ 60	€ 40
B	€ 60	€ 40
C	€ 60	€ 45
D	€ 70	€ 60
E	€ 80	€ 65
F	€ 85	€ 70
G	€ 95	€ 75

TABELLA C

AREA	Classe 1	Classe 2
A	€ 120	€ 120
B	€ 120	€ 120
C	€ 120	€ 120
D	€ 125	€ 125
E	€ 130	€ 130
F	€ 140	€ 140
G	€ 155	€ 155

11A07480

Conserv. to n. 202/06

20/06

Rid 20%

Art. 28.

### Diarie per missioni all'estero

1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni e' abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

#### Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo della tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998, e successive modificazioni (Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle universita' e della scuola):

Tabella B

Diarie nette per le missioni all'estero riferite a ciascun paese ed ai gruppi di personale dello Stato e delle Universita'.

----> Vedere tabella da pag. 85 a pag. 92 della G.U. <----

- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni (Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134.

- Si riporta il testo del comma 97 (Rideterminazione per l'anno 2006 del fondo per le missioni internazionali di pace) dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005:

«97. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace e' stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.».

Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31-08-1998

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
DECRETO 27 agosto 1998.

Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle universita' e della scuola.  
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;  
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennita' giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del tesoro con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;  
Visti i propri decreti: 24 maggio 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990; 29 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996 e 6 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996, recanti le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;

Ravvisata la necessita', in conseguenza delle modifiche nel frattempo intervenute negli ordinamenti del personale dello Stato, civile e militare, delle universita' e della scuola, di rivedere la suddivisione in gruppi mediante accorpamento dei medesimi e ridistribuzione nei nuovi gruppi delle attuali qualifiche;  
Considerata l'opportunita' di stabilire le diarie in valuta locale in ambito europeo, negli Stati in cui sussistono condizioni di stabilita' monetaria, ed in particolare in quelli aderenti alla moneta unica europea, in vista della successiva fissazione in Euro;

Considerata inoltre la necessita' di rivedere le diarie di missione tenuto conto della nuova suddivisione in gruppi di personale nonche',  
per taluni Paesi, in relazione alle mutate condizioni del costo della vita locale e dei rapporti di cambio;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante per le missioni all'estero, il personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle universita' e della scuola, e' suddiviso nei gruppi indicati nella tabella A annessa al presente decreto.

2. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale indicato nella allegata tabella A sono fissate, a decorrere dalla data del presente decreto, nelle misure stabilite nell'allegata tabella B.

Art. 2.

1. I decreti ministeriali 24 maggio 1990, 29 gennaio 1996 e 6 dicembre 1996 sono abrogati.

Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1998

p. Il Ministro: Pennacchi

Tabella A

SUDDIVISIONE IN GRUPPI DEL PERSONALE STATALE, CIVILE E MILITARE, DELLE UNIVERSITA' E DELLA SCUOLA AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO.

A (Gruppo I)

Presidente del Consiglio dei Ministri, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri;

Personale della Magistratura ordinaria: Primo presidente della Corte di cassazione ed equiparati.

B (Gruppo II)

Sottosegretari di Stato;

Personale della magistratura ordinaria: procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; magistrato di Corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali regionali amministrativi e avvocati e procuratori dello Stato: Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Procuratore generale della Corte dei conti; magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, Avvocato dello Stato alla IV classe di stipendio e qualifiche equiparate;

Personale civile: ambasciatori e Ministri plenipotenziari di I classe; prefetti di I classe e personale dirigente dello Stato equiparato;

Personale militare: tenente generale, e gradi corrispondenti;

Personale docente delle universita': professori ordinari.

C (Gruppo III)

Personale della Magistratura ordinaria: da Magistrato di Corte di cassazione a Magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina e qualifiche equiparate;

Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali regionali amministrativi e

avvocati e procuratori dello Stato: da consigliere a referendario del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e qualifiche equiparate; da magistrato militare di cassazione a magistrato militare di tribunale dopo tre anni dalla nomina; da avvocato dello Stato alla III classe di stipendio ad avvocato dello Stato alla I classe di stipendio e qualifiche equiparate;  
Personale civile: da Ministro plenipotenziario di II classe a consigliere di legazione; da prefetto a vice prefetto ispettore; dirigente dello Stato con incarico di direzione di uffici dirigenziali generali; restante personale con qualifica dirigenziale ed equiparato;  
Personale militare: maggiore generale, brigadiere generale, colonnello;  
Personale delle universita': professori straordinari e professori associati confermati e non confermati; personale con qualifica dirigenziale;  
Personale della scuola: ispettori tecnici e capi d'istituto con qualifica dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado.

#### D (Gruppo IV)

Personale della Magistratura ordinaria: da magistrato di tribunale a uditore giudiziario e qualifiche equiparate;  
Magistrati della giustizia militare, procuratori dello Stato: da procuratore dello Stato alla II classe di stipendio a procuratore dello Stato alla I classe di stipendio; da magistrato di tribunale militare a uditore giudiziario militare e qualifiche equiparate;  
Personale civile: personale dalla nona alla settima qualifica funzionale e delle qualifiche ad esaurimento ed equiparate;  
Personale militare: da tenente colonnello a maresciallo capo e gradi corrispondenti;  
Personale delle universita': ricercatori universitari confermati e non confermati; assistenti universitari r.e., personale del ruolo tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla nona alla settima;  
Personale della scuola: personale direttivo, personale docente di ogni ordine e grado, personale non docente a partire dalla settima qualifica.

#### E (Gruppi da V a IX)

Personale civile: dalla sesta alla terza qualifica funzionale;  
Personale militare: da maresciallo ordinario a carabiniere e gradi corrispondenti;  
Personale delle universita': personale non docente dalla sesta alla terza qualifica funzionale;  
Personale della scuola: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica.

#### F (Gruppi X E XI)

Restante personale civile, militare, delle universita', e della scuola di ogni ordine e grado.

----\* Vedere Tabella da Pag. 14 a Pag. 16 della G.U. \*----

TABELLA B

Diarie nette per le missioni all'estero riferite a ciascun paese ed ai gruppi di personale dello Stato e delle Università'. (\*)

PAESI	VALUTA	GRUPPI DI PERSONALE					
		A	B	C	D	E	F
		GRUPPO I	GRUPPO II	GRUPPO III	GRUPPO IV	GRUPPI V-IX	GRUPPI X-XI
AFGHANISTAN	Dollaro						
	USA	109	93	88	83	71	56
ALBANIA	Dollaro						
	USA	114	99	95	90	78	59
ALGERIA	Dollaro						
	USA	180	161	151	143	123	101
ANGOLA	Dollaro						
	USA	138	126	118	110	97	72
ARABIA SAUDITA	Dollaro						
	USA	220	196	186	178	151	126
ARGENTINA	Dollaro						
	USA	171	152	145	138	116	97
ARMENIA	Dollaro						
	USA	130	117	109	101	90	70
AUSTRALIA	Dollaro						
	USA	114	99	95	90	78	59
AUSTRIA	Scellino						
	aus.	3002	2633	2506	2379	2035	1654
AUSTRIA-VIENNA	Scellino						
	aus.	3460	3079	2900	2735	2353	1895
AZERBAIGIAN	Dollaro						
	USA	130	117	109	101	90	70
BAHAMA	Dollaro						
	USA	154	138	130	123	101	85
BAHREIN	Dollaro						
	USA	220	196	186	178	151	126
BANGLADESH	Dollaro						
	USA	138	126	118	110	97	72
BARBADOS	Dollaro						
	USA	154	138	130	123	101	85
BELGIO	Franco						
	Belga	7343	6523	6150	5777	4957	4026
BELGIO-BRUXELLES	Franco						
	Belga	7902	7007	6635	6225	5330	4473
BELIZE	Dollaro						
	USA	154	138	130	123	101	85
BENIN	Dollaro						
	USA	171	152	145	138	116	97
BHUTAN	Dollaro						
	USA	152	138	129	120	106	83
BIELORUSSIA	Dollaro						
	USA	130	117	109	101	90	70
BIRMANIA	Dollaro						
	USA	162	143	135	128	110	91
BOLIVIA	Dollaro						
	USA	177	154	146	138	120	100
BOSNIA ED ERZEGOVINA	Dollaro						
	USA	159	143	132	122	109	81



D

UNITI	° USA	° 220	° 196	° 186	° 178	° 151	° 126
ERITREA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 119	° 107	° 102	° 97	° 83	° 64
ESTONIA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 130	° 117	° 109	° 101	° 90	° 70
ETIOPIA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 119	° 107	° 102	° 97	° 83	° 64
FIGI	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 136	° 122	° 107	° 103	° 90	° 70
FILIPPINE	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 162	° 142	° 135	° 128	° 110	° 91
FINLANDIA	° Marco	°	°	°	°	°	°
	° finland.	° 817	° 724	° 680	° 636	° 554	° 461
FINLANDIA- HELSINKI	° Marco	°	°	°	°	°	°
	° finland.	° 866	° 757	° 718	° 674	° 603	° 477
FRANCIA	° Franco	°	°	°	°	°	°
	° Franc.	° 1024	° 915	° 860	° 812	° 697	° 503
FRANCIA-PARIGI	° Franco	°	°	°	°	°	°
	° Franc.	° 1236	° 1103	° 1036	° 969	° 836	° 672
GABON	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 200	° 180	° 170	° 161	° 132	° 112
GAMBIA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 200	° 180	° 170	° 161	° 132	° 112
GEORGIA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 130	° 117	° 109	° 101	° 90	° 70
GERMANIA	° Marco	°	°	°	°	°	°
	° tedesco	° 443	° 392	° 370	° 350	° 300	° 242
GERMANIA-BONN E BERLINO	° Marco	°	°	°	°	°	°
	° tedesco	° 488	° 428	° 397	° 383	° 332	° 264
GHANA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 194	° 172	° 164	° 157	° 133	° 110
GIAMAICA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 142	° 128	° 119	° 110	° 97	° 72
GIAPPONE	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 225	° 197	° 190	° 183	° 154	° 128
GIAPPONE-TOKIO	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 270	° 237	° 219	° 212	° 184	° 146
GIBUTI	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 119	° 107	° 102	° 97	° 83	° 64
GIORDANIA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 157	° 143	° 134	° 125	° 109	° 85
GRAN BRETAGNA	° Lira	°	°	°	°	°	°
	° Sterlina	° 106	° 93	° 89	° 85	° 71	° 55
GRAN BRETAGNA- LONDRA	° Lira	°	°	°	°	°	°
	° Sterlina	° 116	° 102	° 96	° 90	° 78	° 62
GRECIA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 113	° 102	° 94	° 86	° 75	° 59
GRENADA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 154	° 138	° 130	° 123	° 101	° 85
GUATEMALA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 142	° 128	° 119	° 110	° 97	° 72
GUINEA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 200	° 180	° 170	° 161	° 132	° 112
GUINEA-BISSAU	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 200	° 180	° 170	° 161	° 132	° 112
GUINEA EQUATORIALE	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 200	° 180	° 170	° 161	° 132	° 112
GUYANA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 190	° 168	° 161	° 155	° 128	° 107
HAITI	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 154	° 138	° 130	° 123	° 101	° 85
HONDURAS	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 146	° 128	° 121	° 114	° 100	° 83



	°	USA	°	200	°	180	°	170	°	161	°	132	°	112
MAURIZIO	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	140	°	124	°	118	°	112	°	95	°	76
MESSICO	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	146	°	128	°	121	°	114	°	100	°	83
MOLDAVIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	130	°	117	°	109	°	101	°	90	°	70
MONACO	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
(PRINCIPATO)	°	USA	°	140	°	124	°	118	°	112	°	95	°	76
MONGOLIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	164	°	146	°	140	°	133	°	116	°	94
MOZAMBICO	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	128	°	113	°	106	°	100	°	88	°	71
NAMIBIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	145	°	128	°	122	°	117	°	98	°	81
NAURU REP.	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	113	°	102	°	94	°	87	°	75	°	59
NEPAL	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	152	°	136	°	125	°	117	°	106	°	81
NICARAGUA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	158	°	138	°	130	°	123	°	107	°	90
NIGER	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	180	°	161	°	151	°	143	°	123	°	101
NIGERIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	200	°	180	°	170	°	161	°	132	°	112
NORVEGIA	°	Corona	°		°		°		°		°		°	
	°	norveg.	°	1102	°	998	°	913	°	868	°	747	°	604
NUOVA CALEDONIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	136	°	122	°	112	°	103	°	90	°	70
NUOVA ZELANDA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	136	°	122	°	112	°	103	°	90	°	70
OMAN	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	220	°	196	°	186	°	178	°	151	°	126
PAESI BASSI	°	Fiorino	°		°		°		°		°		°	
	°	oland.	°	491	°	448	°	421	°	397	°	344	°	271
PAKISTAN	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	138	°	126	°	118	°	110	°	97	°	72
PANAMA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	164	°	146	°	140	°	133	°	116	°	94
PAPUA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
NUOVA GUINEA	°	USA	°	113	°	102	°	94	°	87	°	75	°	59
PARAGUAY	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	162	°	143	°	135	°	128	°	110	°	91
PERU'	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	177	°	154	°	146	°	138	°	120	°	100
POLONIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	142	°	128	°	119	°	110	°	97	°	72
PORTOGALLO	°	Escudo	°	22013	°	19608	°	18128	°	17388	°	14983	°	12024
QATAR	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	220	°	196	°	186	°	178	°	151	°	126
ROMANIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	122	°	110	°	102	°	94	°	84	°	62
RUANDA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	128	°	112	°	104	°	98	°	85	°	69
RUSSIA-	°		°		°		°		°		°		°	
FEDERAZIONE	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
RUSSA	°	USA	°	130	°	117	°	109	°	101	°	90	°	70
RUSSIA FED. RUSSA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
MOSCA	°	USA	°	178	°	158	°	149	°	140	°	121	°	98
SAINT-LUCIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	154	°	138	°	130	°	123	°	101	°	85
SAINT-VINCENTE E	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
GRENADINE	°	USA	°	154	°	138	°	130	°	123	°	101	°	85



TUVALU	° USA	° 130	° 117	° 109	° 101	° 90	° 70
	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
UCRAINA	° USA	° 136	° 122	° 112	° 103	° 60	° 70
	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
UGANDA	° USA	° 130	° 117	° 109	° 101	° 90	° 70
	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
UNGHERIA	° USA	° 128	° 112	° 104	° 97	° 85	° 69
	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
URUGUAY	° USA	° 122	° 110	° 102	° 94	° 84	° 62
	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
UZBEKISTAN	° USA	° 138	° 126	° 118	° 110	° 97	° 72
	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
VANUATU	° USA	° 130	° 117	° 109	° 101	° 90	° 70
	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
VENEZUELA	° USA	° 136	° 122	° 112	° 103	° 90	° 70
	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
VIET NAM	° USA	° 190	° 168	° 161	° 155	° 128	° 107
	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
YEMEN	° USA	° 188	° 164	° 158	° 152	° 128	° 106
	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
ZAIRE	° USA	° 204	° 183	° 173	° 164	° 138	° 117
	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
ZAMBIA	° USA	° 200	° 180	° 170	° 161	° 132	° 112
	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
ZIMBABWE	° USA	° 140	° 124	° 118	° 112	° 95	° 76
	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 128	° 112	° 104	° 97	° 85	° 69
	°	°	°	°	°	°	°

(\*) Sono riportate in grassetto le diarie per le quali e' stata modificata la valuta di pagamento.

TABELLE DEI COEFFICIENTI DI LORDIZZAZIONE DELLE DIARIE  
DI MISSIONE ALL'ESTERO A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2001  
corrisposte al personale dell'amministrazione,  
da includere nella base contributiva e pensionabile  
(art. 2, comma 9, L. 8/8/95, n. 335 - D.Lvo 446/97 - CM Tesoro  
prot. N. 14724 del 26/2/2001)

Scaglioni di reddito (in Euro)	aliquota IRPEF	Coefficiente di lordizzazione	
		A) per redditi fino a 36.093,00	B) per redditi oltre 36.093,00
.	.	.	.
Fino a 10329,14	18%	1,19562	.
oltre 10329,14	24%	1,27903	.
oltre 15493,77	32%	1,41019	.
oltre 30987,41	39%	1,54921	1,53990
oltre 69721,68	45%	.	1,67940

A) ritenute a carico del dipendente: 8,75% rit. pensione + 0,35% fondo credito = 9,1%

B) ritenute a carico del dipendente: 9,75% rit. pensione + 0,35% fondo credito = 10,1%